



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO  
TRIBUNALE FEDERALE

**TRIBUNALE FEDERALE  
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Alessio Tuccini, Presidente

Scilla Malagoli, Componente

Federico Freni, Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento 0033/Fipm/2020

**Fatto e svolgimento del processo**

Con ricorso inviato via PEC in data 26.11.2020, la ASD Pentafiano ha contestato la Delibera del Commissario Straordinario FIPM n. 30 del 19.11.2020, pubblicata sul sito internet federale in data 23.11.2020 - con cui è stata approvata la convocazione, per il 23.01.2021, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva delle Società Enti ed Associazioni affiliati alla FIPM – nella parte in cui ha attribuito il diritto di voto alle Società: (i) More Sport (586); (ii) Invictus H2O Puteoli (570).

Quanto alla prima, essa avrebbe partecipato soltanto ad una manifestazione sportiva nel 2019 e ad una nel 2020, e quindi non avrebbe maturato i requisiti di effettività dell'attività svolta previsti dallo Statuto.

Quanto alla seconda, essa sarebbe sprovvista di un tecnico societario.

**Motivi della decisione**

**1.1. Il ricorso è infondato.**

Con riferimento alla richiesta di esclusione della More Sport, deve richiamarsi quanto previsto dall'art. 18, comma 5-a1 dello Statuto FIPM, approvato con Deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 5 del 27.01.2020, il quale dispone che la partecipazione con diritto di voto alla Assemblea Ordinaria Elettiva spetta alle società



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO  
TRIBUNALE FEDERALE**

ed associazioni iscritte al Registro CONI delle Società e ASD che soddisfino due condizioni:

- a) *“anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea;*
- b) *partecipazione, “nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea ... all’attività sportiva ufficiale della Federazione”, con la precisazione per cui “a tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico, e promozionale svolta nell’ambito di programmi federali”.*

Il successivo comma 7 precisa che *“ai fini della definizione del carattere di continuità dell’attività svolta, si stabilisce che i requisiti minimi per il riconoscimento del diritto di voto, sono l’aver partecipato a 2 distinte manifestazioni della Fipm deliberate dal Consiglio Federale.*

**1.2.** In materia è peraltro intervenuto direttamente il CONI, con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1669 del 05.08.2020, con cui, vista la situazione del tutto eccezionale creatasi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e della relativa legislazione emergenziale - che ha inizialmente del tutto sospeso, e poi comunque limitato l’attività sportiva - ha dettato una disciplina dichiaratamente eccezionale relativa al diritto di voto di base e dei voti premianti, limitata alle assemblee elettive che si svolgeranno entro il 15.03.2021.

In particolare, quanto al voto di base oggetto del presente giudizio, la delibera lo riconosce alle affiliate che abbiano almeno 12 mesi di anzianità *“a condizione che abbiano svolto, con carattere continuativo effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali in almeno una delle stagioni sportive precedenti lo svolgimento delle Assemblee (stagioni sportive 2018-2019 – 2019 e/o 2019/2020 – 2020 e/o 2020/2021 a seconda della data di convocazione dell’assemblea)”.*

**1.3.** Tra le considerazioni espressamente poste a base della delibera, in particolare, risultano le seguenti:

- *“a seguito della legislazione emergenziale di cui sopra, l’attività sportiva di tutte le FSN/DSA non si è potuta svolgere secondo i programmi/calendari federali previsti per la stagione sportiva coinvolta;*
- *la forzata inattività sportiva incide in maniera rilevante sul riconoscimento sia del voto di base sia degli eventuali voti premianti ... in occasione delle assemblee elettive per il rinnovo delle cariche degli Organi FSN/DSA per il quadriennio 2021/2024,*



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO  
TRIBUNALE FEDERALE**

*comportando una potenziale ingiusta compressione del diritto stesso per un rilevante numero di società ed associazioni sportive”.*

**1.4.** Lo scopo della Delibera è, dunque, quello di evitare che la eventuale inattività nella stagione sportiva 2020, caratterizzata dalla legislazione emergenziale “anti-Covid” e dalle conseguenti difficoltà nello svolgimento di attività sportive, possa privare del diritto di voto società ed associazioni, che siano state regolarmente attive nelle stagioni precedenti.

A tali considerazioni va soggiunto che il diritto di voto di base non è condizionato allo svolgimento della sola attività agonistica, in quanto come si è visto l'art. 18, comma 5-a1 dello Statuto FIPM lo riconosce anche ai soggetti che partecipino a manifestazioni anche solo carattere “*amatoriale, scolastico, e promozionale*”.

Queste ultime manifestazioni, evidentemente, sono state ancora più intaccate dall'emergenza sanitaria rispetto a quelle agonistiche (che in parte si sono comunque svolte, dopo il primo “lock-down” di marzo), e per esse sarebbe, quindi, ancor più giustificata l'eventuale riluttanza degli affiliati alla partecipazione.

**1.5.** La delibera del CONI in commento, avendo carattere eccezionale e speciale, deroga a quanto previsto sul punto dall'art. 18, comma 5-a1 dello Statuto FIPM, richiamato dalla ricorrente.

**1.6.** Venendo al caso di specie, è la stessa ricorrente a dedurre che la controinteressata More Sport ha partecipato a 2 competizioni nel biennio 2019-2020.

Pertanto, la vicenda controversa si inquadra perfettamente nella fattispecie prevista dalla Delibera CONI n. 1669 del 05.08.2020, che al fine di non comprimere ingiustamente il diritto di voto, consente agli affiliati di soddisfare il requisito con l'attività svolta nella stagione precedente.

Difatti, se è vero che secondo la citata Delibera dovrebbe certamente ammettersi al voto la Società che abbia partecipato a due manifestazioni nel 2019, a maggior ragione il diritto sussiste per la More Sport, che ha gareggiato una volta nel 2019 ed una volta nel 2020, e quindi in epoca temporalmente più vicina alla Assemblea Elettiva, considerando altresì che l'art. 18, comma 7 dello Statuto si riferisce a “*due distinte manifestazioni*”, senza precisare che esse debbano svolgersi nella stessa stagione sportiva.

\*\*\*



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO  
TRIBUNALE FEDERALE**

**2.1.** Quanto alla richiesta di esclusione dal voto della Invictus H2O Puteoli, dalla produzione documentale della FIPM risulta che la stessa abbia svolto attività sportiva nel 2019, mediante la partecipazione ad almeno due gare, e tanto basta a fondare il suo diritto al voto di base, quantomeno con riferimento alla quota-dirigenti, posto che il richiamato art. 18, comma 5-a1 dello Statuto condiziona tale diritto, come si è visto, solo alla anzianità di affiliazione ed alla effettività dell'attività sportiva svolta nell'ultimo anno, senza imporre quale ulteriore condizione il tesseramento di tecnici.

**2.2.** Peraltro, tale ultima conclusione è confermata dal fatto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, comma 4 e 18, comma 6-a dello Statuto, in caso di tecnici tesserati viene riconosciuta all'Associazione affiliata una distinta quota del voto di base (1/10), specificamente attribuita proprio al rappresentante dei tecnici.

Ne discende, quindi, l'infondatezza anche di tale profilo del ricorso.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel proc. n. 0033/2020/Fipm respinge il ricorso proposto dalla ASD Pentafiano.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

Roma, 3 dicembre 2020

PRESIDENTE            Alessio Tuccini

COMPONENTE         Scilla Malagoli

COMPONENTE         Federico Freni